



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 26/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
VICE SINDACO	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Si	
CONSIGLIERE	TRAPASSO LUIGI	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO		Si
CONSIGLIERE	NARDINI SABRINA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
PRESIDENTE	GIANNOTTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MOLINO MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
CONSIGLIERE	GALLENELI ELISA		Si
VICE PRESIDENTE	BRAMANTI GIANPAOLO		Si

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. FABIO GIANNOTTI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Giannotti** concede la parola all'**Assessore Mazzoni** che relaziona sull'argomento;

Al termine:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri

indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

·l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

·l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;

·l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

·l’art.238 comma 10 con l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

STANTE la determina n.15/Direttore Generale del 20/04/2022 di validazione del PEF 2022-2025 (ALLEGATO 1) da parte dell’Ente Territorialmente Competente -Ato Toscana Costa in approvazione in Consiglio Comunale in data odierna da cui risulta quanto segue:

Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissi	€ 3.772.545
Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 2.524.484
Totale PEF 2022	€ 6.297.030
Detrazione di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021	€ 357.838

Totale Entrate Tariffarie dopo le detrazioni € 5.939.191

Considerato che, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale previsto dall'art.1 della L.147/2013 commi da 816 a 845 è stabilito che, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, lo stesso include anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art.1 L.147/2013 pertanto suddetti costi dovranno essere sottratti dalle entrate tariffarie TARI per l'anno 2022 poichè ricompresi nell'ammontare del Canone Unico medesimo. (ALLEGATO 4)

Costo dei mercati assorbito

dal Canone Unico Patrimoniale € 154.893,59

TOTALE IMPUTABILE AI CONTRIBUENTI € 5.784.297,41

CONSIDERATO che con la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 Arera ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 10 (dieci) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

ATTESO CHE PER L'ANNO 2022 SI E' PROCEDUTO COME SEGUE:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e quelle non domestiche è stata determinata in relazione alle superfici utilizzate ed al costo del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei R.S.U. ed al costo dello smaltimento dei rifiuti prodotto dalle due categorie di utenza, considerando inoltre una riduzione del 5% da riconoscere alle utenze domestiche per la raccolta differenziata ed un 10% sulla tariffa variabile per l'uso del compostaggio domestico, derivando, così, un'attribuzione alle utenze domestiche del 56,72 % ed alle utenze non domestiche del 43,28 %;

- I coefficienti Ka, Kb, Kc, e Kd delle tabelle 2, 3 e 4, di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati utilizzati nel modo seguente:

- per le utenze domestiche (numero utenze 7.792 metri quadrati complessivi 978.691,45) i coefficienti Ka, relativi alla parte fissa della tariffa sono univoci e sono relativi alle superfici tassabili, mentre i coefficienti Kb propongono un range di valori minimi e massimi, relativi alla parte variabile della tariffa, sono stati modificati, ai sensi dell'art. 5 del DPR 158/1999, in modo da ottenere un incremento, che esprime un aumento proporzionale più "morbido", della tariffa in relazione alla composizione del nucleo familiare ed evitare, incrementi proporzionali più accentuati della tariffa al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare se avessimo applicato i coefficienti proposti sia minimi che massimi; (ALLEGATO 2)

- per le utenze non domestiche, (numero utenze 1.256 metri quadrati complessivi 641.116,72) le tabelle 3 e 4, di cui al richiamato DPR 158/1999, propongono un range di valori minimi e massimi relativi sia alla parte fissa della tariffa Kc, sia alla parte variabile della tariffa Kd, (ALLEGATO 3).

- Si è provveduto ad individuare i costi specifici relativi agli stabilimenti balneari, sulla base di quanto trasmesso dall'Ente gestore, che ha specificato in maniera dettagliata i costi relativi agli stabilimenti balneari seguendo le disposizioni del D.P.R. 169/99, individuando quindi i costi di pulizia, di trattamento e riciclo, operativi e di gestione e i costi comuni e d'uso del capitale (ALLEGATO 4);

- Stante l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui L.160/2019 art.1 commi 816-836, 846/847, il costo totale dei mercati sulla base di quanto trasmesso dall'Ente gestore è stato escluso dalla costo complessivo per la determinazione delle tariffe poiché inglobati nel predetto Canone Unico Patrimoniale. (ALLEGATO 4)

Si sottolinea inoltre che:

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro:

"Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.;

(...) Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni

standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati(...);

(...)La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici...;

Rilevato che lo scostamento esistente per il Comune di Forte dei Marmi deriva esclusivamente dalla peculiarità del suo territorio e dall'elevata, particolare ed esclusiva vocazione turistica.

Si rendono quindi necessarie alcune considerazioni per analizzare come l'influenza turistica incida pesantemente sulla determinazione dei costi. I primi due parametri da prendere in considerazione in un comune ad alta vocazione turistica sono:

gli abitanti equivalenti ricavati dalle presenze turistiche annuali, suddivise per i giorni dell'anno, sommate alla popolazione residente,

il tasso di turisticità, che è il rapporto tra il numero medio di turisti (rapporto tra persone e numero di giorni di permanenza) e gli abitanti residenti.

Gli abitanti equivalenti permettono di ricalcolare la produzione di rifiuti urbani pro capite effettiva considerando l'effetto del turismo (produzione procapite equivalente) e il tasso di turisticità consente di confrontare la produzione di rifiuti urbani nei comuni in funzione della loro turisticità. Per Forte dei Marmi c'è da aggiungere un terzo fattore, il patrimonio immobiliare abitativo (categorie catastali dalla A2 alla A8) e di circa 8.500 unità immobiliari, di queste solo il 40% sono adibite ad abitazione principale di nuclei residenti, ne consegue che il nostro turismo non è concentrato e stimabile solo dalle presenze nella stagione estiva, ma è caratterizzato da continue presenze nei fine settimana, da presenze anche di lungo periodo nella stagione invernale, che richiedono erogazione di servizi, in particolare di quelli legati all'ambiente ed alla raccolta di rifiuti, del medesimo standard per tutto l'arco dell'anno.

La conferma ed il riscontro a quanto sopra lo rileviamo dal fatto che a fronte di 7.792 utenze domestiche solo 2.904 sono abitazioni principali di cittadini residenti. Se poi analizziamo:

le caratteristiche abitative (prevalenza di ville e villini di particolare pregio con ampi resede);

la qualità del servizio offerto (frequenze nella raccolta porta a porta, passaggi giornalieri nella pulizia e lavaggio strade, pulizia e manutenzione di spiagge, parchi e giardini);

l'incidenza della raccolta dei rifiuti spiaggiati, lavarone etc. per oltre 600 tonnellate annue;

il sostanziale apprezzamento dell'utenza per l'eccellente servizio, e la maggior accuratezza richiesta e pretesa dall'utenza stessa;

Resta impossibile raggiungere nel breve termine i parametri indicati nei costi standard che di fatto si basano quasi esclusivamente sul rapporto fra tonnellate di raccolta e numero di abitanti.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022,

procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle sotto riportare;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2022/2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e di regolarità contabile;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e due (2) astenuti (Molino e Nardini R.) espressi per alzata di mano dai dieci (10) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il Sindaco):

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022:

Utenze Domestiche		
Nucleo Fam. Numero Componenti	TF/mq	TV/mq
1	1,79	104,01
2	1,97	174,36

3	2,14	208,02
4	2,30	241,19
5	2,44	311,53
6	2,57	351,73
7	2,57	351,73
8	2,57	351,73
9	2,57	351,73
10	2,57	351,73
12	2,57	351,73

Attività	TF/mq	TV/mq	Totale tariffa
MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO (cod. 1)	2,719	1,756	4,47
CINEMA, TEATRI (cod. 2)	2,049	1,323	3,37
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA (cod. 3)	2,317	1,491	3,81
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI (cod. 4)	3,619	2,315	5,93
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 5)	1,111	0,734	1,84
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 6)	2,489	1,593	4,08
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 7)	4,825	3,097	7,92
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 8)	3,791	2,429	6,22
CASE DI CURA E RIPOSO (cod. 9)	6,549	4,215	10,76
OSPEDALI (cod. 10)	7,583	4,876	12,46
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 11)	6,549	4,215	10,76
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO (cod. 12)	3,830	2,453	6,28
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod. 13)	5,438	3,499	8,94
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, PLURILICENZE (cod. 14)	6,415	4,107	10,52
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI (cod. 15)	3,830	2,459	6,29
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod. 16)	7,085	4,552	11,64
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA (cod. 17)	4,998	3,211	8,21
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod. 18)	4,423	2,832	7,26
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	5,610	3,602	9,21

(cod. 19)			
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (cod. 20)	3,964	2,549	6,51
ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI (cod. 21)	3,925	2,519	6,44
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 22)	14,495	9,308	23,80
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE (cod. 23)	11,910	7,654	19,56
BAR, CAFFH, PASTICCERIE (cod. 24)	10,934	7,017	17,95
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI (cod. 25)	10,436	5,598	16,03
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 26)	10,436	5,598	16,03
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (cod. 27)	18,861	12,098	30,96
IPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. 28)	8,827	4,666	13,49
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI (cod. 29)	15,529	9,951	25,48
DISCOTECHE NIGHT CLUB (cod. 30)	8,157	5,237	13,39

- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022;
- sulle tariffe TARI approvate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Lucca, ad oggi pari al 5%;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Indi, su proposta del Presidente, con otto **(8)** voti favorevoli, nessun contrario e due **(2)** astenuti (**Molino e Nardini R.**) espressi per alzata di mano dai dieci **(10)** Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE FABIO GIANNOTTI	IL SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.